



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI  
VETERINARI

Ufficio 3- Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali -  
Unità centrale di crisi

Registro - Classif:

Trasmissione elettronica

N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Assessorati sanità Servizi veterinari  
Regioni e Province Autonome  
Servizi Veterinari

IZZS

Comando Carabinieri per la tutela  
della salute – NAS

Organizzazioni di categoria del  
settore avicolo

**e. p.c.** IZS delle Venezie sede del Centro di  
referenza nazionale per l'influenza  
aviaria

Commissione Europea – DG SANTE  
[Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu](mailto:Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu)

UVAC

MiPAAF

SEGGEN

UFF. VIII DGSAF  
FNOVI

AMNVI

Organizzazioni dei veterinari

**LORO SEDI**

Oggetto: Proroga Dispositivo Dirigenziale prot. DGSAF n° 8246 del 30 marzo 2017 recante “Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale”.



# *Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

*Ufficio 3 - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Unità centrale di crisi*

Oggetto: Proroga Dispositivo Dirigenziale prot. DGSAF n° 8246 del 30 marzo 2017 recante “Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale”.

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l’influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 19 dicembre 2016;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 della Commissione del 14 febbraio 2017, sono state riesaminate ed adeguate alla situazione epidemiologica attuale, le misure di cui alla decisione 2005/734/CE anche sulla base di quanto riportato nella dichiarazione dell’EFSA del 20 dicembre 2016 con la quale è stato affermato che la rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza e di riduzione del rischio rappresentano il mezzo più efficace per prevenire la trasmissione dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, sia del sottotipo H5 sia del sottotipo H7, direttamente o indirettamente, dai volatili selvatici ad aziende che detengono pollame e volatili in cattività;

VISTO il Dispositivo Dirigenziale prot. DGSAF n° 8246 del 30 marzo 2017 recante “Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di

biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale”, la cui validità prevista all'art. 6 comma 3 è stata fissata al 31 maggio 2017

RILEVATO che in data 30 maggio 2017 il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria ha confermato la positività per virus influenzale di tipo A, sottotipo H5N8 in un allevamento di tacchini da carne sito in provincia di Mantova;

RITENUTO pertanto mantenere le misure adottate con il dispositivo dirigenziale prot. 8246/2017, prorogandone la validità per ulteriori 3 mesi;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

## DISPONE

### Articolo 1 Durata e abrogazioni

1. Il presente dispositivo proroga i termini della validità riportati all'art. 6 comma 3 del dispositivo dirigenziale prot. DGSAF 8246 del 30 marzo 2017 fino al **31 agosto 2017**.
2. Il presente dispositivo viene pubblicato sul portale del Ministero della Salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) nella sezione “*Trovanorme*”.

Roma 31 maggio 2017

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Dott. Silvio Borrello\*

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referenti del procedimento:  
Dott. Pierdavide Lecchini  
Dott.ssa Olivia Bessi